I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/78 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1978

che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (3), possono essere concesse restituzioni nella misura necessaria per consentire l'esportazione di detti prodotti come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di concedere restituzioni per i prodotti lattiero-caseari incorporati nelle merci di cui alla voce 22.09 della tariffa doganale comune, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi di tali prodotti negli scambi internazionali, onde permettere alle industrie esportatrici delle merci stesse di impiegare prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria ; che, a tal fine, occorre completare l'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che inoltre la voce 21.07 è riportata integralmente in codesto allegato ; che nella nuova nomenclatura doganale relativa ai prodotti agricoli, adottata conformemente alla raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, i prodotti che appartenevano alla sottovoce 17.05 A sono classificati nella nuova sottovoce 21.07 F ; che la sottovoce 17.05 A non figurava nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 e che, a norma di questo regolamento, non veniva concessa alcuna restituzione per i prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci classificate in tale sottovoce ; che, ai fini di una più agevole interpretazione, è opportuno escludere dall'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 la sottovoce 21.07 F ;

considerando che, allo stesso fine, è d'uopo sostituire detto allegato con un nuovo testo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEINESEN

---

(1) Parere reso il 12 maggio 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(3) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero, non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : A. Lattosio e sciroppo di lattosio : I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : C. Preparazione detta « cioccolato bianco » D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : B. Gelati C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao D. altre
19.02	Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso : B. altre
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : A. Cereali in semi o spighe, precotti o altrimenti preparati B. Paste alimentari non ripiene, cotte ; paste alimentari ripiene C. Gelati D. Iogurt preparati ; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E. Preparazioni dette « fondute » G. altre
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 : B. altre

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande : C. Bevande alcoliche : V. altre
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine, colle di caseina
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine : A. Albumine : II. altre : ex a) Lattoalbumina : 1. essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 2. altre